

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PESCANELLE ACQUE CONVENZIONALI DEL COMUNE DI ORMEA

Art. 1 - Definizione delle acque convenzionali comunali.

Il Comune di Ormea esercita il diritto esclusivo di pesca nelle seguenti acque:

- Fiume Tanaro, per le acque scorrenti nel territorio comunale e per la parte a valle fino al confine con il Comune di Garessio, fissato in località Isola Perosa (in corrispondenza dell'ex insediamento industriale Eurolites),
- Torrente Armella, intero corpo,
- Torrente Corsaglia, confine comunale di Frabosa.

Art. 2 - Acque comunali soggette al diritto esclusivo di pesca gestite direttamente dal Comune.

Viene individuata la zona dove poter esercitare la pesca:

- Il torrente Armella, con esclusione del tratto tra la confluenza di esso con il fiume Tanaro a valle e la briglia di contenimento a monte. Si precisa che il tratto del torrente compreso tra il ponte dei Corni a monte e la confluenza con il fiume Tanaro a valle è destinato, ove occorra alla pesca facilitata ed altre attività inerenti la pesca.
- Il tratto di fiume Tanaro compreso tra l'insediamento Eurolites di Isola Perosa (confine FIPS) e la confluenza dei torrenti Negrone e Tanarello (con esclusione del tratto in gestione all'Albergo S. Carlo S.A.S.-Turipesca). Si precisa inoltre che nel tratto che va dalla confluenza dei torrenti Negrone e Tanarello fino a Rio Riven la pesca è consentita solo sulla sponda sinistra.

Le acque gestite dal Comune sono delimitate da tabelle convenzionali recanti la seguente scritta "COMUNE DI ORMEA -RISERVA COMUNALE DI PESCA ZONA "A" oppure "COMUNE DI ORMEA - RISERVA COMUNALE DI PESCA ZONA B"

Art. 3 - Acque comunali soggette a diritto esclusivo di pesca gestite da privati.

Sono gestiti da privati i seguenti tratti di acque comunali soggette a diritto esclusivo di pesca:

- Fiume Tanaro: tratto compreso tra la diga della centrale elettrica S. Carlo c/o abitato Frazione Ponte di Nava e a valle inizio isolotto di Isola Scura.
- Torrente Corsaglia: intero tratto scorrente nel territorio del Comune di Ormea.

Art. 4 - Zone soggette a divieto assoluto di pesca.

Nel tratto del Torrente Armella compreso tra la confluenza con il fiume Tanaro e la briglia di contenimento a monte vige il divieto assoluto di pesca.

Art. 5 - Delimitazione e denominazione delle zone di pesca nelle acque gestite dal Comune.

Le acque gestite dal Comune vengono ripartite in due zone:

- **ZONA "A" Tanaro:** dalla confluenza dei torrenti Negrone e Tanarello all'inizio della Riserva dell'Albergo San Carlo e dalla fine della stessa fino a Isola Perosa (confine FIPS).
- **ZONA "B" Armella:** dalla briglia di contenimento per tutto il tratto a monte.

Art. 6 - Utenti aventi diritto di pesca nelle acque comunali gestite dal Comune di Ormea.

Presupposto per il rilascio del permesso di pesca nelle acque comunali gestite dal Comune è:

- per i residenti nella Regione Piemonte il possesso del permesso temporaneo di pesca oppure della ricevuta di versamento, che sostituisce la licenza di pesca, delle tasse e sopratasse di cui all'art.27 della L.R. 37/2006, in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonchè la causale del versamento di licenza di pesca dilettantistica, da esibire unitamente a un documento di identità valido;
- per i residenti nelle altre regioni italiane e per gli stranieri quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e/o ogni altra modifica o integrazione di legge.

La pesca è consentita a tutti i soggetti in possesso dei requisiti sopraindicati secondo le modalità e nelle zone indicate nell'art. 7.

Art. 7 - Requisiti e modalità del permesso di pesca.

Prima dell'inizio dell'attività di pesca occorre munirsi del permesso comunale, costituito dall'attestato di versamento del corrispettivo di concessione, secondo gli importi previsti dalla Giunta Comunale;

La ricevuta di versamento deve riportare: la dicitura "*Permesso Comunale di Pesca*", la tipologia di permesso (Giornaliero - Settimanale - Mensile - Annuale) e il giorno per il permesso giornaliero (GG/MM/AAAA) o i giorni di inizio e fine per il permesso settimanale o mensile, o l'anno per il permesso annuale (AAAA), il nominativo, la data ed il luogo di nascita del pescatore richiedente. I permessi giornaliero, settimanale e mensile scadono alle ore 24.00 dell'unico o ultimo giorno di utilizzo. Il permesso annuale è valido ed utilizzabile per l'anno solare in corso.

La ricevuta di versamento accompagnata da idoneo documento di identità, dovrà essere esibita a richiesta del personale di vigilanza.

Le tariffe relative ai permessi saranno determinate annualmente dalla Giunta Comunale, distinguendole secondo le seguenti tipologie:

PERMESSO ANNUALE ZONE "A e B" RESIDENTI

Per il pescatore residente in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

Con questo tipo di permesso si potrà pescare nelle zone contraddistinte dalle con le lettere "A e B"

PERMESSO ANNUALE ZONE "A e B" NON RESIDENTI

Per il pescatore in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, rientrante in una delle seguenti categorie:

1) cittadini non residenti, proprietari di civile abitazione, sita nel Comune di Ormea, in regola con il pagamento della relativa imposta comunale sugli immobili e dei tributi comunali, con estensione al coniuge ed ai parenti fino al secondo grado, in quanto facenti parte a pieno titolo della comunità locale;

2) ospiti della Casa di Riposo Renzo Merlino di Ormea;

3) studenti e professori di istituti di istruzione sul territorio comunale;

4) appartenenti alle forze dell'ordine, la cui competenza ricada in ambito comunale, che collaborano all'attività di sorveglianza delle acque comunali;

5) titolari di attività economiche annuali sul territorio comunale.

6) soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (persone portatori di handicap), previa esibizione di idonea documentazione che dimostri lo status di portatore di handicap.

7) consulenti tecnici individuati dalla Giunta Comunale per il monitoraggio della situazione ambientale e dell'ittiofauna. I titolari di permessi dal comma 1 al comma 6 dovranno compilare apposita autocertificazione da consegnare all'ufficio protocollo del Comune di Ormea che provvederà a vidimare la ricevuta del versamento da esibire in caso di controllo.

Con questo tipo di permesso si potrà pescare nelle zone contraddistinte con le lettere "A e B"

PERMESSO ANNUALE ZONE "A e B" JUNIOR

Per il pescatore minorenni fino al compimento del quindicesimo anno di età.

Con questo tipo di permesso si potrà pescare nelle zone contraddistinte con le lettere "A e B"

PERMESSO GIORNALIERO ZONA "A"

Per il pescatore (residente o non residente) in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

Con questo tipo di permesso si potrà pescare nella zona contraddistinta con la lettera "A"

PERMESSO SETTIMANALE ZONA "A"

Per il pescatore (residente o non residente) in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

Con questo tipo di permesso si potrà pescare nella zona contraddistinta con la lettera "A"

PERMESSO MENSILE ZONA "A"

Per il pescatore (residente o non residente) in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

Con questo tipo di permesso si potrà pescare nella zona contraddistinta con la lettera "A"

Art. 8 - Tecniche di pesca consentite.

Sono consentite le seguenti tecniche di pesca:

- Pesca a fondo con ami di misura n. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
- Pesca a spinning con ancoretta
- Pesca a mosca con amo senza ardiglione

Art. 9 - Calendario di pesca.

Le date di apertura e di chiusura sono fissate conformemente con il calendario di pesca delle acque regionali.

Il calendario stabilito potrà essere variato nel corso della stagione per cause di forza maggiore senza che l'utente possa pretendere rimborsi o risarcimenti.

Nella zona "A" i giorni di chiusura settimanale della pesca saranno definiti con successivo provvedimento della Giunta Comunale.

Mentre nella zona "B" le date di apertura e di chiusura corrisponderanno al calendario di pesca delle acque regionali.

La Giunta Comunale potrà stabilire periodi di chiusura della pesca in tutti od alcuni tratti gestiti dal Comune, durante il corso dell'anno, in concomitanza con ripopolamenti delle specie ittiche, altre attività di scopo tecnico ed eventuali gare di pesca e a seguito di eventi alluvionali che determinino sconvolgimenti degli alvei e per l'effettuazione di lavori di sistemazione degli argini e degli alvei stessi.

Art. 10 - Divieti.

È vietata la pesca al temolo, al gambero, alla trota marmorata, all'ibrido di trota marmorata, allo scazzone e all'alborella.

È vietata qualsiasi forma di pesca dal tramonto all'alba.

È vietata la pesca e la pasturazione a mezzo della mosca cartaria, del pesciolino vivo o morto, delle uova di pesce escluse quelle artificiali.

È vietata la pesca a strappo cioè la cattura del pesce afferrandolo con ami multipli o ancorette in altre parti del corpo che non sia la bocca.

È vietato l'uso della lenza radente il fondo portando esche artificiali.

È vietato l'uso di qualsiasi tipo di rete e di fiocina.

È vietato deviare, ingombrare con opere stabili o posticce i corsi d'acqua al fine di facilitare la cattura delle prede.

È pure vietato nel corso della pesca, di smuovere il fondo dell'acqua e di estirpare radici ed erbe.

È vietato raccogliere il pesce morto per effetto di azione non consentita dall'esercizio della pesca (uso di esplosivi, veleni, elettricità ecc...)

Sono altresì vietate le modalità di pesca indicate all'art. 20 L.R.37/2006.

Art. 11 - Misure minime delle varietà ittiche autorizzate per la pesca e quantità giornaliere pescabili.

La misura minima delle specie pescabili misurata dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale è riportata nel seguente prospetto:

| | |
|--------------|-------|
| Trota fario | cm 22 |
| Trota iridea | cm 20 |

Il pescatore potrà pescare nelle acque convenzionali del Comune in una giornata non più di 6 (sei) trote.

Durante l'esercizio della pesca il pescatore è obbligato a tenere con sé sino alle ore 12.00 le trote catturate nella mattinata o sino al tramonto quelle catturate successivamente alle ore 12.00.

Art. 12 - Attrezzi consentiti.

È ammessa la canna con o senza mulinello, con non più di tre esche artificiali per la pesca in superficie o con galleggiante piombato e canna con o senza mulinello con la sola esca.

Art. 13 - Disposizioni particolari.

Nel caso di cattura di esemplari della misura inferiore a quella minima prescritta o di varietà in quel momento vietata, è fatto obbligo di liberare il pesce senza toglierlo dall'acqua e dopo essersi bagnate le mani in modo da non arrecare allo stesso eccessivo danno. Se il pesce è profondamente uncinato è fatto obbligo di tagliare la parte terminale della lenza e rimettere la preda in acqua.

Art. 14 - Sorveglianza.

La vigilanza sull'applicazione delle leggi sulla pesca e l'accertamento delle infrazioni relative è affidata agli agenti della Polizia Municipale, agli agenti di vigilanza, dipendenti delle province, nonché agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo Forestale dello Stato, al personale di vigilanza delle aree protette nazionali, regionali e provinciali oltre che a coloro ai quali la legge riconosce la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria, comunque in possesso di qualifica di guardia giurata.

Gli utenti sono tenuti, su richiesta ad esibire agli addetti al servizio la licenza governativa o i documenti attestanti la licenza di pesca ed a fare esaminare gli attrezzi ed il pescato affinché vengano eseguiti i normali controlli.

Art. 15 - Sanzioni.

Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle leggi vigenti, sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative:

- a) da € 100,00 a € 500,00 per le violazioni all'articolo 4,9,10 oltre alla confisca degli esemplari catturati
- b) da € 50,00 a € 300,00 per le violazioni all'articolo 11,12,13 oltre alla confisca degli esemplari catturati
- c) da € 100,00 a € 500,00 per le violazioni all'articolo 14
- d) da € 20,00 a € 60,00 oltre la confisca per ogni esemplare catturato oltre il limite consentito
- e) da € 100,00 a € 500,00 per chi esercita la pesca privo della prescritta licenza rilasciata ai sensi dell'art.7 del presente regolamento oltre alla confisca degli esemplari catturati
- f) da € 20,00 a € 60,00 per i titolari di tesserini di pesca comunali che risultino sprovvisti al momento dell'accertamento della prescritta licenza rilasciata ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento. Il trasgressore sarà invitato a presentarsi presso il comando ufficio di polizia per esibire il documento mancante. L'inottemperanza al presente invito comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 oltre alle sanzioni di carattere penale. Il tesserino verrà negato a chi è stato sanzionato per essere stato sorpreso a pescare in assenza del prescritto titolo abilitativo nell'anno precedente.

Art. 16 - Norme finali.

Per quanto non previsto o disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le norme statali, regionali e provinciali vigenti in materia di pesca fluviale.